CAMERA DEI DEPUTATI N. 1335

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELICCHIO, DAVIDE AIELLO, ALAIMO, AMITRANO, ANGIOLA, ARESTA, ASCARI, BERARDINI, BUOMPANE, CASA, CASSESE, CATALDI, CORNELI, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEIANA, DEL MONACO, DORI, ERMELLINO, FARO, FLATI, GALIZIA, GIANNONE, GIULIODORI, GRIMALDI, IANARO, LATTANZIO, LIUZZI, LOMBARDO, MAMMÌ, ALBERTO MANCA, MANZO, MARTINCIGLIO, NAPPI, NESCI, NITTI, PARENTELA, PENNA, PERCONTI, RIZZONE, ROMANIELLO, SCANU, SCERRA, SCUTELLÀ, SEGNERI, SERRITELLA, SIRAGUSA, SPORTIELLO, TERMINI, TRAVERSI, VILLANI, LEDA VOLPI, ZENNARO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero negli anni 2017 e 2018

Presentata il 5 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Sono numerose le testimonianze che denunciano irregolarità ed errori nello svolgimento delle procedure di voto degli italiani residenti all'estero.

Come noto, i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza e a tale scopo è stata istituita la circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, così come previsto dall'articolo 48 della Costituzione.

Nella circoscrizione Estero sono eletti diciotto parlamentari, dodici deputati e sei senatori. I seggi, detratti dal numero complessivo di 630 per la Camera e di 315 per il Senato costituzionalmente assegnati – come espressamente stabilito dagli articoli 56 e 57 della Costituzione – sono riservati ai rappresentanti eletti dagli italiani all'estero con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Il voto per corrispondenza degli italiani all'estero è previsto anche per i *referendum* abrogativi e confermativi, disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Il complesso *iter* del voto presta però il fianco a manipolazioni, errori e irregolarità che puntualmente sono denunciati e, in alcuni casi, documentati.

Di fronte a un sistema di voto che già di per sé deroga in parte al principio della segretezza garantito dalla Costituzione, risulta ancora più doveroso verificare che sia stato garantito il diritto di espressione del voto e che il voto espresso provenga realmente dal soggetto avente diritto, anche in ossequio all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, il quale sancisce che « Il voto è personale ed eguale, libero e segreto ».

Sul tema della segretezza e della personalità del voto, l'ordinanza del tribunale di Venezia del 5 gennaio 2018 (poi dichiarata inammissibile solo per un difetto procedurale), con cui si rimetteva alla Corte costituzionale il giudizio di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge n. 459 del 2001, denunciava che il voto per corrispondenza presenta « tali e tante ombre da far perfino dubitare che possa definirsi voto » un meccanismo che non assicurerebbe « la segretezza, la personalità e la libertà del "voto", sia nella fase della sua manifestazione che in quella successiva della sua comunicazione ».

Le numerose testimonianze, inchieste giornalistiche e segnalazioni sembrano confermare numerose violazioni, manipolazioni ed errori. Vengono segnalate notizie su plichi non ricevuti e su compravendita degli stessi, in quanto necessari e sufficienti ai meri possessori per esprimere il voto sostituendosi ai destinatari dei plichi, veri e unici soggetti legittimati al voto. Vengono altresì segnalate numerose irregolarità nella fase di apertura dei plichi e della loro immissione nell'urna, nonché nella fase di deposito delle schede, prima e dopo le operazioni di spoglio.

Uno scenario che merita una verifica approfondita anche per accertare eventuali responsabilità e ciò non solo in ossequio al dettato della Costituzione, ma anche per la tutela della legalità e per la salvaguardia dell'onore e del prestigio delle istituzioni italiane.

I chiarimenti che l'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta saprà fornire, oltre allo scopo principale di verifica della regolarità delle operazioni di voto, saranno altresì utili, se non necessari, per migliorare la legislazione vigente al fine di renderla maggiormente impermeabile sia ad errori che a vergognose tentazioni di manipolazioni, nonché maggiormente aderente ai princìpi sanciti dalla Carta costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nella circoscrizione Estero negli anni 2017 e 2018, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione ai componenti i gruppi parlamentari.

2. Non possono far parte della Commissione i senatori e i deputati eletti nella circoscrizione Estero.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono

eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui ai commi 4 e 5 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) verificare la regolarità delle operazioni di voto degli italiani all'estero durante le elezioni politiche del 2018 e il *referendum* costituzionale del 2017;

b) ricostruire un quadro preciso di tutto il percorso delle operazioni di voto e delle vicende connesse, dall'indizione dei comizi elettorali fino al deposito e alla custodia delle schede scrutinate, esaminando anche le procedure di autorizzazione per la stampa dei plichi, di distribuzione, invio, spedizione, consegna e custodia dei plichi, di immissione delle schede nelle urne e di spoglio presso i seggi, nonché di verbalizzazione dei voti espressi, verificandone la regolarità;

c) verificare l'effettivo rispetto dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione riguardo la libertà e la segretezza del voto;

d) verificare il rispetto dell'articolo 48, terzo comma, della Costituzione in merito all'effettiva possibilità di esercizio del diritto di voto;

e) ove siano state riscontrante anomalie o violazioni di legge, indagare sulle cause specifiche che le hanno determinate e sui soggetti coinvolti;

f) verificare le eventuali carenze organizzative e difficoltà nell'applicazione delle normative vigenti;

g) valutare l'adeguatezza della legislazione vigente in rapporto alle risultanze dell'indagine.

2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione che è trasmessa al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati

3. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, la Commissione può informare, con una relazione, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica e la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati per i provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione è contestualmente trasmessa, per conoscenza, anche al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 4.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano trasmessi da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di

natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto dalla Commissione. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non possono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 60.000 euro per l'anno 2018 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

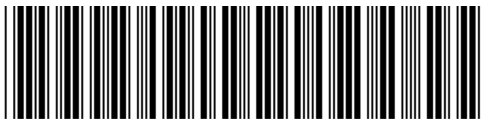

18PDL0052330